



COMUNE DI SACCOLONGO

35030 - PROVINCIA DI PADOVA
Via Roma, 27 - Tel. 049/8739811 Fax 8016132
sito web: www.saccolongo.gov.it
E mail: tributi@comune.saccolongo.pd.it

- UFFICIO TRIBUTI -

TASI ANNO 2019

Scadenza versamento: il 17 giugno 2019 in ACCONTO – il 16 dicembre 2019 in SALDO

Per il 2019 sono state confermate le medesime aliquote anno 2018

Soggetti passivi

Anche per il 2019 le abitazioni principali di categoria da A/2 ad A/7 sono esenti dalla TASI. L'esenzione vale anche per il detentore che utilizza tale immobile a qualsiasi titolo come propria abitazione principale

Anche per il 2019 si applica la riduzione del 50% della base imponibile, per i fabbricati, esclusi quelli in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato a parenti in primo grado (genitori/figli) a condizione che:

- 1) Il soggetto passivo possieda un solo immobile in Italia e sia residente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
 - 2) Il comodatario lo utilizzi come abitazione principale;
 - 3) Il contratto sia registrato.
- oppure
- 1) il soggetto passivo possieda al massimo due abitazioni in Italia, entrambe nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
 - 2) il comodatario lo utilizzi come abitazione principale;
 - 3) il contratto di comodato sia registrato;
 - 4) l'immobile non concesso in comodato, purché non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sia abitazione principale del proprietario

In entrambi i casi, il **soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione da inoltrare entro il 30 giugno 2020.**

A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati** nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Aliquote 2019

1,50‰ per le **abitazioni principali e relative pertinenze** previste dalla normativa IMU e per le abitazioni principale e relative pertinenze assimilate dal regolamento comunale IUC, solo rientranti nella categoria catastale **A/1, A/8, A/9.**

1,00‰ per i **fabbricati rurali** ad uso strumentale; di cui all'art. 13, c. 8 del D.L. n. 201 del 22/12/2011

1,40‰ per le **aree edificabili e per ogni altra tipologia di immobili (negozi, uffici, seconde case, capannoni, laboratori, ecc.)**

1,00‰ per **Beni Merce** (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) **con obbligo dichiarativo**

1,05 ‰ per **immobili a canone concordato** di cui L.n.431/98 (aliquota ordinaria del 1,40‰ ridotta al 75% ai sensi art.1 c.53 e 54 L.208/15).

0,00 ‰ per le **unità abitative e relative pertinenze locata a canone concordato** di cui L.n.431/98 a **soggetti o famiglie in situazione di disagio abitativo** certificate dagli uffici sociali del Comune con **obbligo dichiarativo entro il 30 giugno 2020.**

Locazioni

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (ad esempio il locatario), la quota d'imposta dovuta da quest'ultimo è **del 10%** dell'importo TASI dovuta, mentre **il 90%** è a carico del titolare.

Detrazioni

€ 50 a favore dei contribuenti possessori di "abitazione principale e relative pertinenze" rientranti nella categoria catastale A/1, A/8, A/9, con un nucleo familiare in cui sia presente almeno un soggetto che risulti portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92); cieco (L. 382/70), invalido civile con grado di invalidità pari al 100% (art. 2 L. 118/71 e successive modifiche), mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1° alla 5° (DPR 915/88), tali condizioni devono essere riconosciute dalla Competente Commissione Medica.

I contribuenti interessati dovranno inoltrare apposita autocertificazione, predisposta dall'Ufficio Tributi, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Sono considerate valide le autocertificazioni già inoltrate solo se non sono intervenute variazioni.

Altre disposizioni

Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi, la tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione e superficie. I possessori sono coobbligati in solido al pagamento del tributo prescindere dalla quota di possesso.

Importi minimi

Il versamento non è dovuto per importi complessivi inferiori a **€ 12,00** per ciascuna annualità e per soggetto passivo

Come si paga

La TASI deve essere versata mediante modello F24 o eventualmente tramite apposito bollettino di conto corrente postale

Codice tributo TASI per pagamento con F24
3958 abitazione principale e relative pertinenze
3959 fabbricati rurali ad uso strumentale
3960 aree fabbricabili
3961 altri fabbricati
Codice catastale: H655

Disposizioni regolamentari

Il **regolamento comunale IUC** considera **Abitazioni principale** e relative pertinenze:

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da **anziani o disabili** che spostano la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che l'abitazione non risulti locata, con esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza;

Saccolongo, 30 Aprile 2019

Il Responsabile del Servizio
f.to Rizzonato Dott. Moreno